

01/09/2006 - La malattia del bambino sospende la fruizione del congedo parentale e l'assenza è convertita in permesso di malattia

Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 3004/2006 a risposta dell'interpello dell'università di Verona che chiede parere sulla possibilità che la malattia del bimbo insorta durante la fruizione del congedo parentale possa interromperne il decorso, consentendo la sostituzione del titolo dell'assenza. La risposta è affermativa, come detto, però con la precisazione che l'evento non 'interrompe' ma 'sospende' il congedo parentale. Le norme di riferimento (articolo 32 per congedo parentale e 47 per congedo per malattia del dlgs n. 151/2001, il T.u. maternità), spiega il ministero, non pongono divieto di cumulo dei due istituti, dove per cumulo deve intendersi la possibilità di fruire 'non contemporaneamente' sia del congedo parentale sia di quello per malattia del figlio. In conclusione, è possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda del lavoratore interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino, perché ciò che rileva al fine della possibilità di fruire dell'uno o dell'altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.